



Materie prime critiche D.L. 84/2024 / A.C. 1930

Dossier n° 81 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
3 luglio 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1930
D.L.	84/2024
Commissione competente :	X Attività produttive

Contenuto

L'**articolo 1** indica gli obiettivi generali e l'ambito di applicazione del provvedimento in esame.

L'**articolo 2** contiene norme per il **riconoscimento dei progetti strategici** di estrazione, trasformazione o riciclaggio di materie prime in Italia, prevedendo tempi definiti per la valutazione di eventuali ostacoli e disponendo l'attribuzione della qualifica di progetti di **interesse pubblico nazionale**.

L'**articolo 3** istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un **punto unico di contatto** per il rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione di progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche (**comma 1**). Inoltre, stabilisce le modalità di presentazione ed i termini massimi di rilascio della domanda di autorizzazione dei progetti strategici, nonché eventuali deroghe temporali alle stesse. Il punto di contatto unico verifica la completezza delle domande e dal completamento delle verifiche prende avvio il procedimento di rilascio dei titoli abilitativi, che non supera i 18 mesi (**commi 2 e 3**). Tale termine è ridotto a 16 mesi qualora i progetti siano stati dichiarati strategici ai sensi dell'articolo 2, per i quali siano pendenti procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento e per l'estensione di progetti strategici esistenti che hanno già ottenuto i titoli abilitativi (**comma 4**).

I termini sopra indicati sono prorogabili solo in caso di circostanze eccezionali per al più sei mesi (**comma 5**).

Sono dimezzati e comunque **non superiori a dieci mesi** i termini di legge per provvedere su: rinnovo della concessione di materie prime strategiche oggetto dei progetti di cui all'articolo 2; ampliamento o riduzione volontaria dell'area concessa, domanda di sospensione di lavori e domanda di trasferimento della concessione (**comma 6**) La concessione comporta, ove richiesto dal concessionario, vincolo preordinato all'esproprio in variante agli strumenti di programmazione generale urbanistica (**comma 7**).

Per i progetti di estrazione mineraria nei fondali marini i titoli abilitativi sono rilasciati tenendo conto dell'aggiornamento della carta mineraria ai sensi dell'articolo 10, a condizione che siano valutati gli effetti sull'ambiente marino, la biodiversità, la sicurezza della navigazione e le attività umane insistenti sui fondali (**comma 8**).

Infine, vengono fatte salve le competenze regionali in materia di sicurezza sul lavoro nelle attività estrattive e, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di estrazione del R.D. n. 1443/1927 e del D.P.R. n. 382/1994 (**comma 9**).

L'**articolo 4** istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un **punto unico di contatto** per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti strategici di riciclaggio aventi a oggetto il riciclaggio delle materie prime critiche strategiche (**comma 1**). Inoltre, stabilisce le modalità di presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al riciclaggio di materie prime critiche strategiche ed i termini massimi di rilascio della domanda di autorizzazione da parte del punto unico di contatto, nonché eventuali deroghe temporali alle stesse.

Più precisamente, è previsto che l'istanza per il rilascio della suddetta autorizzazione sia presentata al punto di contatto unico, che ne verifica la completezza e può richiedere eventuali integrazioni. L'iter autorizzatorio non può essere superiore a 10 mesi dall'effettuazione delle verifiche della documentazione (**commi 2 e 3**).

Tale termine è ridotto a 8 mesi qualora i progetti siano stati dichiarati strategici ai sensi dell'articolo 2, per i progetti per cui sono pendenti procedimenti avviati, o per l'estensione di progetti strategici già esistenti (**comma 4**).

Tali termini sono prorogabili solo in caso di circostanze eccezionali per al più tre mesi e previa acquisizione del parere favorevole da parte del Comitato tecnico (**comma 5**).

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, le citate disposizioni si applicano anche quando nel progetto strategico è ricompresa, oltre all'attività di estrazione o riciclaggio, anche quella della trasformazione (**comma 6**).

Infine, è prevista una deroga al limite percentuale di legge per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al fine di rafforzarne la dotazione per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo e dall'articolo 3 (**comma 7**).

L'**articolo 5** individua nell'Unità di missione attrazione e sblocco investimenti di cui all'**articolo 30 del D.L. n. 50/2022** il punto unico nazionale di contatto per le procedure volte al rilascio delle autorizzazioni di progetti di trasformazione delle materie prime critiche strategiche, con annessa disciplina dei moduli di semplificazione amministrativa applicabili, quali la conferenza dei servizi.

Inoltre, sono specificati i termini per l'emissione del provvedimento autorizzatorio, pari a dieci mesi, e i casi in cui tale termine è abbreviato in mesi otto. Infine, il **comma 4** dispone che il termine di dieci mesi non è prorogabile se non in circostanze eccezionali, per un massimo di tre mesi, acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico istituito dall'**articolo 6**.

Il **comma 5** reca la clausola di invarianza finanziaria, imponendo l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 6** istituisce presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il **Comitato tecnico permanente materie prime critiche e strategiche**, cui sono affidati compiti di monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche e strategiche, oltre a funzioni di coordinamento in materia.

Oltre a predisporre un Piano nazionale delle materie prime critiche, sottoponendolo all'approvazione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica, svolge alcune attività finalizzate a detto monitoraggio.

Il Comitato è composto da membri di diverse amministrazioni, quali il MIMIT, il MEF e il MASE, oltre a rappresentanti della Conferenza unificata.

Gli ultimi due commi stabiliscono l'incremento di dotazione organica del MIMIT necessaria a fare fronte alle nuove funzioni e le modalità con cui fare fronte ai relativi oneri finanziari.

L'**articolo 7**, al **comma 1**, esclude, per il **permesso di ricerca** relativo a **materie prime strategiche**, l'applicazione della procedura di **verifica di assoggettabilità a** valutazione di impatto ambientale (**VIA**) e la **valutazione di incidenza nei casi** in cui la **ricerca non ecceda il periodo di due anni** e sia effettuata con le modalità dettagliate nel medesimo comma.

Ai sensi del **comma 2**, l'attività di **ricerca può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla comunicazione** al punto di contatto di cui all'articolo 3, il quale provvede a darne comunicazione al Comitato tecnico. L'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e la Soprintendenza territorialmente competente, ciascuna per i profili di competenza, svolgono le funzioni di **vigilanza e di controllo** sui progetti di ricerca e sul rispetto dei requisiti ivi previsti. Nel caso di accertate irregolarità e inosservanza relative alla modalità, i predetti enti dispongono l'**interruzione del permesso di ricerca** e provvedono a segnalare al MASE e al MIMIT l'adozione del relativo provvedimento. Ai sensi del **comma 3**, gli oneri delle verifiche e dei controlli sono a carico del ricercatore.

L'**articolo 8** al **comma 1** impone - per le **concessioni** minerarie relative a **progetti strategici** rilasciate ai sensi dell'articolo 3 - il versamento, da parte del titolare della concessione di un'**aliquota del prodotto tra il 5% e il 7% (comma 1)**. I relativi **introiti** sono destinati ad essere **ripartiti** in favore dello **Stato** per i **progetti a mare, nonché** in favore dello **Stato** e della **regione interessata** per i **progetti su terraferma**. Si demandano le modalità attuative ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di intesa con la Conferenza Unificata (**comma 2**). Le somme, versate allo Stato, confluiscono nel **Fondo nazionale del made in Italy**, per sostenere investimenti nella filiera delle materie prime critiche strategiche per la Nazione.

Ai sensi del **comma 3**, quanto sopra **non si applica alle concessioni già rilasciate** al momento dell'entrata in vigore del decreto legge, né ai rinnovi delle stesse, se previsti dal titolo originario.

L'**articolo 8** al **comma 1** impone - per le **concessioni** minerarie relative a **progetti strategici** rilasciate ai sensi dell'articolo 3 - il versamento, da parte del titolare della concessione di un'**aliquota del prodotto tra il 5% e il 7% (comma 1)**. I relativi **introiti** sono destinati ad essere **ripartiti** in favore dello **Stato** per i **progetti a mare, nonché** in favore dello **Stato** e della **regione interessata** per i **progetti su terraferma**. Si demandano le modalità attuative ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del *made in*

Italy, di intesa con la Conferenza Unificata (**comma 2**). Le somme, versate allo Stato, confluiscono nel **Fondo nazionale del *made in Italy***, per sostenere investimenti nella filiera delle materie prime critiche strategiche per la Nazione.

Ai sensi del **comma 3**, quanto sopra **non si applica alle concessioni già rilasciate** al momento dell'entrata in vigore del decreto legge, né ai rinnovi delle stesse, se previsti dal titolo originario.

L'**articolo 9** è volto ad incrementare il recupero di risorse minerarie, correlate ai rifiuti estrattivi che rappresentano potenziali materie prime critiche. In particolare, si prevede che le disposizioni di cui al [regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443](#) (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), purché compatibili, siano estese anche per il rilascio dei titoli abilitativi dalle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, incluse le strutture abbandonate.

L'**articolo 10, comma 1**, attribuisce all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale [ISPRA - Servizio geologico d'Italia](#) il compito di elaborare il **Programma nazionale di esplorazione**, sulla base di una **convenzione** stipulata con il Ministero delle imprese e del *Made in Italy* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Ai sensi del **comma 2**, la **convenzione** contiene l'indicazione di **milestone e target** il cui **mancato raggiungimento** comporta la **revoca** dell'affidamento e del finanziamento.

In caso di **revoca**, l'elaborazione del Programma è oggetto di **gara**. Il **comma 3** indica i contenuti del programma. Il **comma 4** consente ad ISPRA-Servizio geologico d'Italia, di avvalersi, per l'elaborazione del Programma, di **competenze esterne**, nei limiti dei finanziamenti previsti dal comma 9. Ai sensi del **comma 5**, le **attività di indagine e di esplorazione** necessarie all'elaborazione del Programma si svolgono con **tecniche non invasive**. Ai sensi del **comma 6**, il Programma è **approvato dal CITE il 24 marzo 2025**. Il **comma 7** dispone che la **Carta mineraria aggiornata**, sulla base delle risultanze del Programma nazionale di esplorazione venga **pubblicata sul sito internet** di ISPRA entro il **24 maggio 2025**.

Ai sensi del **comma 8**, entro il **26 luglio 2024**, **ISPRA** provvede alla rielaborazione dei dati delle indagini geognostiche esistenti per individuare eventuali mineralizzazioni non rilevate e pubblica, **nelle more** della Carta mineraria aggiornata, una **prima mappa accessibile al pubblico**.

Il **comma 9** autorizza la spesa di **0,5 milioni** di euro per il **2024** e di **3 milioni** per l'anno **2025** per l'attuazione dell'articolo in esame, recando la relativa compensazione finanziaria.

L'**articolo 11**, comma 1, stabilisce che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) è tenuto a provvedere al **monitoraggio delle catene del valore strategiche**, alla **misurazione del fabbisogno nazionale** e alla **conduzione di prove di stress**. A tali fini, il comma 2 istituisce presso il medesimo ministero il **Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche**. Il comma 3 stabilisce che le **imprese operanti in settori strategici sono individuate con decreto** del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare **entro sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque non oltre il 24 maggio 2025. Il comma 4, infine, **autorizza la spesa** di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2026 **per l'istituzione e l'implementazione del Registro**.

L'**articolo 12** stabilisce che **alle controversie** relative alle procedure per il riconoscimento o il rilascio dei titoli abilitativi relativi ai **progetti strategici**, si applica la norma che **regola i giudizi amministrativi** aventi ad oggetto qualsiasi **procedura** relativa a **interventi finanziati con risorse previste dal PNRR**.

L'**articolo 13** del decreto in esame reca norme volte a **stimolare la crescita e il rilancio delle attività di trasformazione ed estrazione delle materie prime critiche** per il rafforzamento delle catene di approvvigionamento. A tal fine vengono apportate modifiche alla disciplina del **Fondo nazionale del *made in Italy***, in particolare specificando che il fondo può essere utilizzato per sostenere anche le attività di estrazione e trasformazione di materie prime critiche, e alle disposizioni per la **valorizzazione del patrimonio immobiliare** previste dall'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, consentendo a INVIMIT S.p.A. di costituire fondi per investire in: **asset immobiliari strumentali all'operatività delle società delle filiere strategiche e strumenti finanziari emessi dalle società delle filiere strategiche** il cui rendimento sia collegato ai predetti **asset immobiliari**.

L'**articolo 14** modifica e integra le disposizioni che assoggettano all'**obbligo di notifica preventiva** al MIMIT e al MAECI le **esportazioni** delle materie prime critiche tra le quali rientrano i **rottami ferrosi**.

Con riferimento ai rottami ferrosi, il **comma 1**, alla **lett. a)** inserisce il richiamo al relativo **codice della nomenclatura tariffaria europea** (Reg. CEE) n. 2658/87). Alla **lett. b)**, il comma dispone l'istituzione, presso il **MAECI**, di un **tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche** anche al fine di valutare e promuovere azioni di salvaguardia compatibili con l'ordinamento europeo e internazionale. La partecipazione ai lavori del tavolo permanente non dà luogo a compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.

L'**articolo 15** introduce alcune misure di coordinamento della normativa di settore apportando delle modifiche all'articolo [57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) che disciplina il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE).

L'**articolo 16** modifica l'articolo **13-bis** del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104. Il **comma 1, lettera a)**, pospone dall'anno 2023 all'anno 2024 l'autorizzazione di un importo per **2 miliardi e 525 milioni** per la realizzazione di **operazioni inerenti a società di rilievo strategico**, tra cui ad esempio **l'acquisizione** o la **riacquisizione** di **partecipazioni** anche azionarie. Si ricorda che norme previgenti dispongono come la concreta individuazione e deliberazione di tali società – e delle operazioni ad esse relative – sia rimessa a D.P.C.M., tra cui il **D.P.C.M. 1° settembre 2023**. Il **comma 1 lettera b)** dispone, per tali società di rilievo strategico, di cui il MEF conseguirà una partecipazione ai sensi di tale articolo **13-bis**, **l'esenzione dal Testo Unico** in materia di **società a partecipazione pubblica** (D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175) e dal **limite massimo e relativi provvedimenti sui compensi** di amministratori e dipendenti (articolo **23-bis** del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201).

L'**articolo 17** dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto legge.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, composto da 17 articoli per un totale di 62 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a 2 finalità: 1) garantire l'approvvigionamento delle materie prime critiche e rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento di tali materie; 2) assicurare lo sviluppo di progetti strategici riconoscendo la qualifica di progetti di rilevante interesse pubblico.

Con riferimento al requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 62 commi, 5 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 4 decreti ministeriali e di 1 provvedimento di altra natura; in un caso è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'articolo 7, al comma 1, esclude, per il permesso di ricerca relativo a materie prime strategiche, l'applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) nei casi in cui la ricerca non ecceda il periodo di due anni e sia effettuata con le modalità dettagliate nel medesimo comma; trattandosi di una modifica a regime, non avente carattere temporaneo, volta a restringere il perimetro di operatività degli atti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, ai fini di una migliore coerenza, unità e chiarezza dell'ordinamento, *si valuti l'opportunità di riformulare tale disposizione quale novella alla disciplina della valutazione di impatto ambientale recata dalla parte seconda del d.lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente)*.

L'articolo 10, al comma 1, attribuisce all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ISPRA - Servizio Geologico d'Italia il compito di elaborare il Programma Nazionale di Esplorazione, sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e del Made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; si rileva che il comma 1 fa genericamente riferimento al "Programma nazionale di esplorazione"; *si valuti l'opportunità di meglio identificare il Programma in questione, operando un rimando all'articolo 19 del regolamento europeo sulle materie prime critiche, regolamento (UE) 2024/1252, il quale prevede che ciascuno Stato membro elabori, entro il 24 maggio 2025, il "Programma di nazionale esplorazione per le materie prime critiche e i minerali vettori di materie prime critiche"*.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L'articolo 6 istituisce presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il Comitato tecnico permanente materie prime critiche e strategiche, cui sono affidati compiti di monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche e strategiche; il comma 3 elenca una serie di attività che può compiere il Comitato tecnico ai fini dello svolgimento del monitoraggio strategico; in particolare, ai sensi della lettera e), propone al Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) l'elaborazione di una lista nazionale di materie prime critiche e strategiche, aggiornata tenendo conto di una serie di elementi; ai sensi della successiva lettera f), inoltre, al Comitato tecnico è attribuito un potere di integrazione della lista medesima, da esercitarsi al ricorrere di una serie di circostanze eccezionali; ciò premesso, al fine di tracciare un più chiaro assetto di ripartizione delle competenze in materia e tenuto conto che, ai sensi della lettera e), è demandata al CITE l'elaborazione della lista nazionale delle materie prime critiche e strategiche, *si valuti l'opportunità di coordinare il potere di integrazione della lista di cui è titolare il Comitato tecnico permanente con la competenza, riservata al CITE,*

*di elaborazione della lista medesima (attraverso, ad esempio, la previsione di un controllo del CITE sul corretto esercizio del potere di integrazione esercitato dal Comitato tecnico); inoltre, il comma 5 del medesimo articolo, prevede, all'ultimo periodo, che il Comitato tecnico, a bienni alterni, sia presieduto da uno dei membri del Comitato con qualifica di dirigenti di livello generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*; considerata la rilevanza dei compiti attribuiti al Comitato, si valuti l'opportunità di definire puntualmente, nell'ambito della disciplina normativa, le modalità di funzionamento dello stesso, anche indicando, tra l'altro, a quali soggetti spetti il primo biennio di presidenza.*

L'articolo 7, al comma 2, prevede che il permesso di ricerca è comunicato al punto di contatto di cui all'articolo 3, che provvede a darne comunicazione al Comitato tecnico di cui all'articolo 6 e che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e la Sovrintendenza territorialmente competente, ciascuna per i profili di competenza, svolgono le funzioni di vigilanza e di controllo sui progetti di ricerca di cui e sul rispetto dei requisiti ivi previsti; la disposizione specifica inoltre che, nel caso di accertate irregolarità e inosservanza, i predetti enti dispongono l'interruzione del permesso di ricerca e provvedono a segnalare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del *made in Italy* l'adozione del "relativo provvedimento"; *si valuti l'opportunità di meglio specificare tale locuzione, precisando se all'esito della segnalazione in esame, si renda necessaria, da parte dei Ministri competenti, l'adozione di un formale provvedimento di decadenza definitiva dal permesso ovvero se "il relativo provvedimento" cui fa riferimento la disposizione sia quello di interruzione disposta dall'ISPRA e dalla Sovrintendenza.*

L'articolo 10, al comma 2, prevede che la convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e del *Made in Italy* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sulla base della quale è attribuito all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA - Servizio geologico d'Italia il compito di elaborare il Programma nazionale di esplorazione contenga l'indicazione di *milestone* e *target* il cui mancato raggiungimento comporta la revoca dell'affidamento e del finanziamento e che, in caso di revoca, l'elaborazione del Programma è oggetto di gara; *si valuti l'opportunità di meglio specificare la tempistica della procedura di gara in caso di revoca dell'affidamento ad ISPRA-Servizio geologico d'Italia, operando un coordinamento con il termine di approvazione del Programma, fissato dal successivo comma 6 al 24 marzo 2025.*